



**CONVENZIONE TRA**

**IL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE BIOTECNOLOGIE – C.I.B.**

**E**

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE**

- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca finanziati in tutto o in parte dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- premesso che in base all'Atto Costitutivo e allo Statuto, il Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie ha lo scopo di fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari alle Università consorziate e Istituti di Istruzione Universitaria, nel campo delle biotecnologie avanzate, favorendo la collaborazione tra le Università e altri Enti di Ricerca;
- considerato che l'Università degli Studi di Trieste (in seguito indicata come Università) ha aderito al C.I.B. (con atto del Consiglio di amministrazione dell'Università del 22 dicembre 1986);
- ritenuto che da parte dell'Università e del C.I.B. è riconosciuta l'opportunità di dare maggiore impulso a tali attività utilizzando anche le risorse del Consorzio e le sinergie tra tali risorse e i mezzi disponibili presso l'Università ed i Dipartimenti;
- tenuto conto della necessità, per i docenti, i ricercatori ed i tecnici dell'Università, di poter accedere al Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (L.N.C.I.B.);
- tenuto conto che il Consorzio intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività formative, con particolare riguardo al dottorato di ricerca e alla preparazione di esperti nella ricerca in biotecnologie di base e applicata attraverso i corsi di laurea, i corsi di perfezionamento e le scuole di specializzazione;
- visto il DPR n. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la Legge n. 240/2010;

**tra**

-L'Università degli Studi di Trieste codice fiscale 80013890324 con sede in Trieste, Piazzale Europa 1, nella persona del Magnifico Rettore pro-tempore Prof. Maurizio Fermeglia nato a Trieste il 9 ottobre 1955, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 18 aprile 2014

**e**

il Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie codice fiscale n° 90030720321 nella persona del Prof. Claudio Schneider, nato a Udine (UD) il 5 giugno 1953, in qualità di Direttore e Legale Rappresentante del C.I.B.

**si conviene e stipula quanto segue**

#### **Art. 1 – OGGETTO**

Il Laboratorio Nazionale C.I.B. ospita docenti, ricercatori, tecnici nonché studenti di corsi di laurea o di dottorato, in particolare del Dipartimento di Scienze della Vita e studenti della scuola di dottorato in Biomedicina Molecolare per le finalità e con le modalità previste dalla presente Convenzione, di cui le premesse che precedono sono parte integrante, in locali idonei di uso comune;

#### **Art. 2 – RESPONSABILITÀ**

L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento di cui all'art. 1 e, per quanto riguarda il C.I.B., al Direttore del Laboratorio Nazionale C.I.B.

#### **Art. 3 – ATTIVITÀ DI RICERCA**

L'attività di ricerca, ha carattere altamente multidisciplinare ed è dedicata allo studio della genomica funzionale e dei meccanismi molecolari che causano l'insorgenza del cancro e la sua progressione ed è finalizzata a migliorare, con approcci e metodologie post-genomiche, la conoscenza e la prognosi e la terapia di questa malattia. L'attività di ricerca è attuata mediante

progetti finanziati da Enti Pubblici e Enti privati.

#### **Art. 4 – RISORSE**

Eventuali programmi comuni di ricerca del L.N.C.I.B. e del Dipartimento sono finanziati sia dal L.N.C.I.B. sia dal Dipartimento. Tali programmi di ricerca potranno anche essere finanziati con risorse provenienti da Enti pubblici e/o da soggetti privati.

Il Laboratorio Nazionale C.I.B. ed il Dipartimento di Scienze della Vita potranno assegnare proprio personale alla realizzazione di tali programmi.

Il Direttore del Dipartimento e il Direttore del Laboratorio Nazionale C.I.B. si comunicheranno reciprocamente l'entità e la destinazione dei contributi assegnati e dei finanziamenti stanziati per i detti programmi che si è deciso di svolgere in collaborazione.

L'Università ed il Dipartimento di Scienze della Vita possono avvalersi delle strutture del Laboratorio Nazionale C.I.B., compatibilmente con le esigenze di ricerca di quest'ultimo, per la realizzazione comune e la gestione dei fondi di programmi nazionali, comunitari ed internazionali di ricerca da svolgere in collaborazione.

Il Laboratorio Nazionale C.I.B. può avvalersi delle strutture dell'Università e del Dipartimento di Scienze della Vita, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca di quest'ultimi, per svolgere attività di ricerca nell'ambito di programmi di ricerca.

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo; in caso contrario il personale universitario che svolge i programmi e le attività di cui al presente articolo, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

#### **Art. 5 – ATTREZZATURE**

Il Laboratorio Nazionale C.I.B. mette a disposizione del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze di ricerca del Consorzio, l'uso delle proprie attrezzature e dei propri mezzi tecnici locali e nazionali.

Il Dipartimento di Scienze della Vita mette a disposizione del Laboratorio Nazionale C.I.B. le attrezzature, i mezzi tecnici ed i locali del Dipartimento stesso.

Ove, nello sviluppo dei propri programmi, il C.I.B. ritenesse opportuna l'installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista dell'eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti curano a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri locali, impianti generali, servizi ad essi attinenti e arredi messi a disposizione dell'altra parte.

#### **Art. 6 – PERSONALE**

Considerato che i programmi di ricerca del Laboratorio Nazionale C.I.B. possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca e della didattica del Dipartimento di Scienze della Vita, il C.I.B. potrà, con il consenso dell'interessato e dandone comunicazione al Direttore del Dipartimento interessato, assegnare incarichi gratuiti di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica al personale e agli altri collaboratori coinvolti nei programmi scientifici del C.I.B..

Di detto personale è tenuta una lista aggiornata da comunicarsi ai Direttori dei Dipartimenti interessati.

Al personale universitario ed agli studenti dei Corsi di Dottorato associati ai programmi scientifici del C.I.B. è assegnato un incarico gratuito di ricerca.

Agli studenti delle Scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, ai laureandi ed ai collaboratori di altri Dipartimenti associati ai programmi scientifici del C.I.B. è assegnato l'incarico gratuito di associazione.



L'espletamento degli incarichi di ricerca, associazione e collaborazione tecnica deve essere compatibile con il pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

L'Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali e i laboratori del Laboratorio Nazionale C.I.B. e garantisce analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Università.

Il personale del Laboratorio Nazionale C.I.B., previo nulla-osta del Direttore del L.N.C.I.B., con il consenso degli interessati e nel rispetto delle norme vigenti in materia, può essere utilizzato dal Dipartimento per le proprie attività scientifiche o può essergli conferito lo svolgimento di attività didattica limitatamente ai settori di ricerca propri del C.I.B.

#### **Art. 7 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE**

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, in caso di accesso di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) di detto decreto, ciascuna parte per propria competenza fornirà agli stessi tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sui rischi specifici attinenti alle attività oggetto della convenzione, sulle misure di prevenzione e protezione previste per tali attività nonché provvederà alla formazione di detto personale nell'utilizzo delle

strumentazioni da impiegare, anche attraverso i rispettivi tecnici e ricercatori già operativi nei Laboratori.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i datori di lavoro dell'Università e del C.I.B., ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del C.I.B. di cui all'art. 7 comma 1, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

#### **Art. 9 – REGIME DEI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

#### **Art. 10 – PUBBLICAZIONI**

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinatori le attività medesime.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.

#### **Art. 11 – CONTROVERSIE**

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

#### **Art. 12– DURATA E RESCISSIONE**

La presente Convenzione ha la durata di anni quattro, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno sei mesi prima della scadenza.

I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

#### **ART. 13– LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Il C.I.B. non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dell'Università. L'Università, non si assume le obbligazioni del C.I.B. né può assumere obbligazioni per conto del C.I.B. E' esclusa ogni garanzia dell'Università sulle obbligazioni e sui prestiti contratti dal C.I.B.

#### **ART. 14 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Salvo in ogni caso l'osservanza degli obblighi contrattuali della presente convenzione e degli atti

conseguenziali e/o connessi, qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l'Università e il C.I.B. si riservano il diritto di recedere, con un preavviso di 30 giorni, con comunicazione raccomandata a.r. all'altro contraente, per giusta causa.

Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di mesi tre da inviarsi con lettera raccomandata a.r., nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

#### ARTICOLO 15 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.


Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Trieste, li.....14 maggio 2014.....

Consorzio Interuniversitario per le

Biotechnologie (C.I.B.)

Il Direttore



Università degli Studi di Trieste

Il Rettore

